



3003 Berna, 30 aprile 2024

Aeroporto regionale di Lugano-Agno

Approvazione dei piani

Spostamento dell'ufficio C all'interno del Terminal

A. Fatti

1. Domanda

1.1 Presentazione della domanda

Con lettera del 15 gennaio 2024 la Città di Lugano, esercente dell'aerodromo regionale di Lugano-Agno, (di seguito: la richiedente), ha presentato all'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), una domanda di approvazione dei piani per lo spostamento dell'ufficio C all'interno del Terminal.

1.2 Descrizione del progetto

Il progetto prevede lo spostamento dell'ufficio C, dall'attuale posizione periferica esterna, all'interno dell'edificio principale (Terminal), utilizzando uno spazio precedentemente finalizzato alla gestione dei passeggeri di linea in partenza. È prevista anche la creazione di una nuova area lounge.

1.3 Motivazione del progetto

Il progetto è motivato con la necessità di ottimizzare le infrastrutture di gestione degli equipaggi e dei passeggeri dell'aeroporto.

1.4 Contenuto della domanda

La documentazione comprende:

- Domanda di approvazione del progetto del 15 gennaio 2024;
- Lista dei documenti, gennaio 2024;
- Formulario "Domanda di costruzione", 15 gennaio 2024;
- Estratto della carta nazionale, scala 1:25'000, Agno, dicembre 2023;
- Planimetria area Terminal, Comune di Agno, scala 1: 1'000, Geometra Rev. Ing. Lucchini, 23 maggio 2023;
- Matrice di rilevanza, dicembre 2023;
- Relazione tecnica, Architetto Maurizio Stella, 15 gennaio 2024;
- Attestato di conformità antincendio breve, CISPI Sagl, 3 luglio 2023;
- Rapporto d'ispezione sostanze nocive, Studio d'ingegneria civile Vanetta, 29 marzo 2023;
- Piano "Nuova area Lounge", scala 1:1'000, 7 settembre 2023;
- Spostamento ufficio C, ubicazione area intervento, gennaio 2024.

1.5 *Coordinamento del progetto e dell'esercizio*

Il progetto di costruzione non ha effetti significativi sull'esercizio dell'aerodromo. Il regolamento di esercizio non deve essere modificato.

1.6 *Diritti reali*

Il richiedente dispone dei diritti reali sui fondi necessari al progetto.

2. **Istruzione**

2.1 *Consultazione, pubblicazione e deposito pubblico*

L'istruzione della procedura legata alla presente domanda di approvazione dei piani è condotta dall'UFAC per conto del DATEC.

Nell'ambito di questa procedura, l'UFAC ha consultato i suoi servizi interni.

Con lettera dell'8 febbraio 2024 l'UFAC ha invitato la Repubblica e Cantone Ticino, tramite il Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, a esprimere il proprio preavviso.

Il 22 febbraio 2024 l'UFAC ha invitato la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) a prendere posizione.

Conformemente a quanto previsto al par. 1.1 lett. d dell'allegato all'accordo del 29 gennaio 2018 tra l'UFAC e l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), quest'ultimo non è stato consultato nell'ambito della presente procedura.

La domanda di approvazione dei piani non è stata depositata pubblicamente, pertanto non è stato pubblicato nessun avviso, né nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino (FU TI), né nel Foglio federale (FF).

2.2 *Prese di posizione*

Sono pervenute le seguenti prese di posizione:

- SECO, presa di posizione del 26 febbraio 2024;
- Repubblica e Cantone Ticino, preavviso del 5 marzo 2024;
- UDSC, presa di posizione del 21 marzo 2024;
- UFAC, presa di posizione in materia di misure di sicurezza del 28 marzo 2024 ed esame specifico dal profilo della navigazione aerea dell'8 aprile 2024.

2.3 *Osservazioni finali*

Il 9 aprile 2024 l'UFAC ha trasmesso alla richiedente i documenti summenzionati, invitandola a formulare le proprie osservazioni in merito. Con e-mail del 23 aprile 2024, la richiedente ha indicato di non avere osservazioni.

L'istruzione è stata chiusa il 26 aprile 2024.

B. Diritto

1. Forma

1.1 Autorità competente

Secondo l'art. 37 cpv. 1 della legge federale sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0) per la costruzione e la modifica di edifici e impianti che servono totalmente o prevalentemente all'esercizio di un aerodromo (impianti aeroportuali) occorre un'approvazione dei piani. L'art. 2 dell'ordinanza sull'infrastruttura aeronautica (OSIA; RS 748.131.1) precisa che gli impianti d'aerodromo sono costruzioni e impianti che, dal punto di vista geografico e funzionale, fanno parte di un aerodromo e servono al raggiungimento delle sue finalità secondo il Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA). L'art. 37 cpv. 2 LNA designa il DATEC come autorità di approvazione dei piani per gli aeroporti, cioè per gli aerodromi al cui esercente è attribuita una concessione ai sensi dell'art. 36a LNA.

Il progetto in esame prevede di posizionare l'ufficio C all'interno del Terminal e di creare una nuova area lounge. Nella misura in cui tali interventi servono all'esercizio di un aerodromo, si tratta di impianti d'aerodromo la cui costruzione deve essere approvata dall'autorità competente, ossia il DATEC, visto che l'esercente dell'aerodromo regionale di Lugano-Agno è titolare di una concessione.

1.2 Procedura applicabile

La procedura di approvazione dei piani è disciplinata dagli artt. 37 ss. LNA e dagli artt. 27a ss. OSIA.

In base all'art. 37 cpv. 3 LNA con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale. Si tratta di una procedura fondata sul principio di accentramento ai sensi dell'art. 62a della legge federale sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010). L'art. 37 cpv. 4 LNA dispone che non è necessaria alcuna autorizzazione del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato la costruzione e l'esercizio dell'aerodromo.

La procedura ordinaria di approvazione dei piani è disciplinata agli artt. 37-37h LNA e 27a-27h OSIA. Essa prevede la pubblicazione della domanda negli organi ufficiali dei Cantoni e dei Comuni interessati e il deposito pubblico durante 30 giorni. La procedura semplificata è disciplinata all'art. 37i LNA. Essa non prevede la pubblicazione della domanda, ma si applica a determinate condizioni. In particolare è necessario che il progetto sia limitato localmente, concerna pochi interessati

chiaramente individuabili, non alteri in maniera sostanziale l'aspetto esterno e abbia ripercussioni insignificanti sull'ambiente. Questa procedura si applica anche agli impianti d'aerodromo che sono rimossi entro tre anni al più tardi.

Nel caso di specie sussistono le condizioni per applicare la procedura semplificata.

1.3 Coordinamento con l'approvazione del regolamento d'esercizio

Ai sensi dell'art. 27c cpv. 1 OSIA se le condizioni di esercizio di un aerodromo sono influenzate da un progetto di costruzione devono essere esaminate nell'ambito della procedura d'approvazione dei piani. Il cpv. 2 della disposizione citata precisa che, se un impianto d'aerodromo per il quale è stata depositata una domanda d'approvazione dei piani può essere utilizzato ragionevolmente solo se è modificato anche il regolamento d'esercizio, la procedura d'approvazione di quest'ultimo dev'essere coordinata con quella d'approvazione dei piani.

Il progetto in esame non influenza le condizioni di esercizio dell'aerodromo, di conseguenza non è necessaria una modifica del regolamento di esercizio.

2. Merito

2.1 Condizioni per l'approvazione dei piani

Ai sensi dell'art. 27d cpv. 1 OSIA i piani sono approvati se il progetto rispetta le decisioni del PSIA e soddisfa le esigenze del diritto federale, segnatamente le esigenze specifiche della navigazione aerea e tecniche nonché quelle legate alla pianificazione del territorio e alla protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio. L'art. 27d cpv. 2 OSIA precisa che le domande formulate in base al diritto cantonale si devono prendere in considerazione sempreché l'esercizio o la costruzione dell'aerodromo non ne siano limitati in modo sproporzionato.

La conformità del progetto alle esigenze summenzionate è stata esaminata dalle autorità specializzate, che hanno espresso un parere. Come previsto dall'art. 27e OSIA, è l'autorità incaricata di approvare i piani che valuta tali pareri e decide in merito alle opposizioni. La valutazione è esposta qui di seguito.

2.2 Motivazione

La motivazione data dal richiedente è pertinente (cfr. par. A.1.3 «Motivazione del progetto») ed è accettata.

2.3 *Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA)*

Lo PSIA è lo strumento di pianificazione e coordinamento della Confederazione nel settore dell'aviazione civile. È costituito da due parti: una parte concettuale – approvata dal Consiglio federale il 26 febbraio 2020 – che include obiettivi e direttive generali, e una parte contenente le schede di coordinamento per ogni aerodromo. Il Consiglio federale ha adottato la scheda di coordinamento PSIA dell'aerodromo regionale di Lugano-Agno il 18 agosto 2004. Essa conserva la sua validità anche dopo l'adozione della nuova parte concettuale.

Il progetto in esame non incide sugli elementi indicati nella scheda PSIA summenzionata, in particolare l'esposizione al rumore relativa all'impianto, la zona di limitazione degli ostacoli e il perimetro dell'aerodromo. È anche coerente con il quadro generale stabilito nel PSIA.

Il progetto è dunque conforme al PSIA.

2.4 *Responsabilità dell'esercente dell'aerodromo*

L'art. 3 cpv. 1 OSIA stabilisce, tra l'altro, che gli aerodromi devono essere configurati, organizzati e diretti in modo che l'esercizio sia disciplinato e che la sicurezza delle persone e delle cose sia sempre garantita. Il concessionario è tenuto a verificare che l'infrastruttura messa a disposizione lo permetta e, conformemente all'art. 10 cpv. 1 OSIA, a garantire un esercizio sicuro e razionale.

2.5 *Esigenze specifiche della navigazione aerea*

Le domande di approvazione dei piani sono accolte se le esigenze specifiche della navigazione aerea sono adempiute.

In tale contesto va realizzato un esame specifico della navigazione aerea principalmente in termini di concezione e funzionamento dell'aeroporto e in relazione ai regolamenti (UE) n. 2018/1139 e (UE) n. 139/2014, in particolare ai *Certification Specifications and Guidance Material for Aerodromes Design* dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea AESA (CS ADR-DSN - Issue 4, 8 dicembre 2017).

Nell'ambito di tale competenza, l'8 aprile 2024, l'UFAC ha effettuato un esame specifico della navigazione aerea in cui ha confermato che il progetto non ha alcun impatto sull'area di movimento dell'aeroporto.

Il 28 marzo 2024 l'UFAC ha preso posizione in materia di misure di sicurezza e ha formulato la seguente richiesta:

- Come indicato dal NASP, ogni funzione di controllo degli accessi deve essere

esercitata dal personale incaricato, formato e certificato in una postazione designata come punto di controllo degli accessi, dove avviene l'accesso alla parte Airside dell'aeroporto. Tutte le procedure relative al controllo degli accessi devono essere descritte nell'ASP e approvate dall'UFAC.

La richiesta, non contestata dalla richiedente, è giustificata e proporzionata e viene, pertanto, ripresa come onere nel dispositivo della presente decisione.

2.6 *Esigenze tecniche federali*

La SECO ha esaminato la conformità del progetto alle norme applicabili che rientrano nel proprio campo di competenza. Nella sua presa di posizione del 26 febbraio 2024, allegata alla presente decisione, ha formulato delle richieste. Queste sono state trasmesse al richiedente, che non le ha contestate. Il DATEC le ritiene giustificate e proporzionate e le riprende come oneri nel dispositivo della presente decisione:

- 1. Pavimenti. I rivestimenti dei pavimenti, in corrispondenza dei posti di lavoro occupati durevolmente, devono essere costituiti da un materiale di bassa conduttività termica. Laddove ciò risulta irrealizzabile, occorre posare apposite pedane con un buon isolamento termico.

I rivestimenti dei pavimenti devono essere antisdrucchiolevoli. Le indicazioni SECO relative all'art. 14 OLL 3 (tabella 314) e la lista di controllo Suva 67012 contengono indicazioni in merito alle caratteristiche dei diversi rivestimenti di pavimenti.

Gli ostacoli che non possono essere evitati devono essere contrassegnati in modo ben visibile. I canali e le aperture nei pavimenti vanno coperti. Le coperture devono essere resistenti e concepite in modo da non scivolare, spostarsi o ribaltarsi.

Le liste di controllo Suva 67178, 67179 e 67189 contengono indicazioni in merito alla prevenzione degli infortuni dovuti al fatto di scivolare o inciampare o a una caduta.

- 2. Porte, cancelli e portoni. Occorre prevedere misure di protezione dal pericolo di schiacciamento. Se ne può fare a meno nel caso in cui il dispositivo di azionamento dei comandi è collocato in un punto che garantisce la completa visibilità della zona di movimento del portone/cancello e il comando è concepito in modo tale che, rilasciando il dispositivo di azionamento, il portone/cancello si ferma subito.

La larghezza utile delle porte a un solo battente deve essere di almeno 0,90 m. Questa esigenza non si applica ai piccolissimi locali (ad es. gabinetti, sgabuzzini per materiale di pulizia o simili).

Per le porte a due battenti che si aprono unicamente in un senso, un battente deve avere una larghezza utile di almeno 0,90 m, mentre ciascuno dei due battenti delle porte volanti deve avere almeno 0,65 m di larghezza utile.

- 3. Porte e portoni sulle vie di fuga. Le porte e i portoni nelle vie di fuga devono essere conformi agli obiettivi di sicurezza definiti all'art. 10 OLL 4 e all'art. 20 OPI.

Le porte sulle vie di fuga devono in qualsiasi momento poter

- essere riconosciute come tali,
- essere aperte rapidamente nella direzione d'uscita, senza ricorrere a mezzi ausiliari e
- essere utilizzate in modo sicuro.

Per informazioni sulle porte nelle vie di fuga si veda l'appendice delle indicazioni SECO all'art. 10 OLL 4.

- 4. Illuminazione artificiale. I locali, i posti di lavoro e i passaggi all'interno e all'esterno degli edifici devono essere provvisti di un'illuminazione naturale e artificiale sufficiente, adeguata al loro scopo.

In aggiunta all'illuminazione naturale occorre prevedere un'illuminazione artificiale che possa assicurare condizioni di visibilità adeguate al genere e alle esigenze del lavoro (uniformità, abbagliamento, colore della luce, spettro cromatico). Si rinvia alla norma SN EN 12464-1 «Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti di lavoro - Parte 1: Posti di lavoro in interni» (disponibile in tedesco e francese o come norma UNI EN in italiano).

Oltre all'illuminazione artificiale occorre prevedere un'illuminazione sul posto di lavoro o un'illuminazione della zona, adatta ai compiti visivi che il lavoratore è tenuto a svolgere.

- 5. Posti di lavoro. È consentito installare posti di lavoro occupati durevolmente solo in locali in cui sono garantite una sufficiente illuminazione naturale e una vista sull'esterno attraverso finestre. Ove possibile, i posti di lavoro devono essere installati in prossimità delle finestre.

I locali privi d'illuminazione naturale possono essere adibiti a posti di lavoro solamente qualora siano stati adottati provvedimenti edilizi e organizzativi tali da assicurare complessivamente le esigenze in materia di protezione della salute, ad es. riservando questi locali per lavori occasionali o di durata breve.

- 6. Ergonomia. I posti di lavoro vanno concepiti e installati secondo principi ergonomici. Si rinvia al bollettino d'informazione SECO 710.067 «Ergonomia» e ai bollettini Suva 44061 e 44075 sull'ergonomia nonché alle pertinenti norme. I posti di lavoro devono disporre di sufficientemente di spazio libero affinché i lavoratori possano muoversi senza essere intralciati, anche in marcia particolare, come lavori di manutenzione o di riparazione (si vedano le indicazioni SECO relative all'art. 24 OLL 3).

Lo spazio di movimento libero di ogni singolo posto di lavoro deve essere di almeno 1,50 m².

Il volume d'aria per ogni posto di lavoro deve essere calcolato in funzione del genere e della difficoltà (faticosità) dell'attività lavorativa da svolgere. Ciascun lavoratore deve disporre di un volume d'aria di almeno 12 m³, in caso di ventilazione artificiale sufficiente, di almeno 10 m³.

L'USDC, nella presa di posizione del 21 marzo 2024, ha indicato di essere d'accordo con il progetto, nel quale è stato coinvolto sin dall'inizio.

2.7 *Pianificazione del territorio*

Ogni progetto deve integrarsi nella pianificazione regionale e locale, tenuto conto degli interessi della popolazione e dell'economia. La presente domanda ha per oggetto la realizzazione di impianti situati interamente all'interno della zona aeroportuale. Il progetto è conforme alla pianificazione cantonale e locale.

2.8 *Protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio*

La conformità del progetto alle norme applicabili in materia di protezione dell'ambiente è stata esaminata dalle autorità cantonali. Nel proprio parere, tali autorità hanno approvato il progetto con riserva delle richieste indicate qui di seguito. Tali richieste sono state trasmesse alla richiedente che non le ha contestate. Il DATEC le considera giustificate e proporzionate, le riprende pertanto come oneri nel dispositivo della presente decisione.

2.8.1 Protezione dell'aria

- 1. Viste le caratteristiche del cantiere, sono da adottare i provvedimenti di base (buona prassi di cantiere) per la riduzione di polveri e di altre emissioni nell'aria (provvedimenti del gruppo A).

2.8.2 Prevenzione dei rumori

- 2. Secondo la Direttiva sul rumore dei cantieri devono essere adottati i seguenti provvedimenti atti a contenere nella massima misura possibile la molestia:
 - lavori edili rumorosi: provvedimenti gruppo A;
 - lavori edili molto rumorosi: provvedimenti gruppo B;
 - trasporti edili: provvedimenti gruppo A.

2.8.3 Gestione dei rifiuti

- 3. I detriti inerti da demolizione non riciclabili devono essere conferiti in una discarica tipo B autorizzata.
- 4. I rifiuti non inerti devono essere conferiti presso un'impresa di smaltimento autorizzata.

2.9 *Esigenze tecniche cantonali*

L'Ufficio di sanità del Cantone Ticino ha formulato la seguente esigenza:

- 5. Garantire la mobilità delle persone in carrozzella mediante le rampe e gli

accessi pedonali aventi la pendenza massima del 6%, privi di ostacoli superiori ai 25 mm.

Il DATEC considera la richiesta giustificata e proporzionata, la riprende pertanto come onere nel dispositivo della presente decisione.

2.10 Altre esigenze

Il progetto sarà realizzato conformemente ai piani approvati.

L'Ufficio delle domande di costruzione della Repubblica e Cantone Ticino dovrà essere informato di ogni minima modifica del progetto. Eventuali modifiche più importanti dovranno essere sottoposte all'approvazione del DATEC.

L'inizio e la fine dei lavori devono essere annunciati alla sezione Piano settoriale e impianti dell'UFAC, per conto del DATEC, e all'autorità cantonale competente, 10 giorni prima dell'inizio e 10 giorni dopo la fine dei lavori.

Conformemente all'art. 3b OSIA l'UFAC assicura la sorveglianza delle esigenze specifiche dell'aviazione. Il rispetto e l'applicazione delle esigenze cantonali saranno verificati dalle istanze cantonali interessate. Se del caso, queste ultime applicheranno le proprie tasse e tariffe in vigore.

In caso di divergenze tra i servizi responsabili e la richiedente, deve essere informato il DATEC, che decide in merito.

2.11 Conclusione

Il progetto soddisfa le condizioni per l'approvazione dei piani. Quest'ultima può essere concessa con riserva degli oneri summenzionati.

3. Emolumenti

In conformità al principio di accentramento, applicabile alle procedure di approvazione dei piani ai sensi della LNA, l'autorità direttiva specifica tutti gli emolumenti relativi alla decisione di approvazione dei piani. In questo modo può verificare, tenendo conto del principio di equivalenza, se essi sono proporzionati all'importanza e alla complessità della domanda.

3.1 Confederazione

Gli emolumenti per l'approvazione dei piani si calcolano in base agli artt. 3, 5 e 49

cpv. 1 lett. d dell'ordinanza del 28 settembre 2007 sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (OEm-UFAC; RS 748.112.11) e sono a carico del richiedente. Conformemente all'art. 13 OEm-UFAC, gli emolumenti per la presente decisione sono riscossi con decisione separata dell'UFAC.

Gli emolumenti per la di vigilanza sul rispetto degli oneri sono riscossi separatamente.

3.2 *Cantone*

Nelle procedure di approvazione dei piani ai sensi della LNA, l'autorità direttiva (DATEC) consulta le autorità cantonali che svolgono, quindi, un ruolo decisivo nella procedura federale, pur non avendo alcun potere decisionale.

La Repubblica e Cantone Ticino riscuote un emolumento, ai sensi dell'art. 19a della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE), di fr. 270.-. Questo appare adeguato e viene quindi approvato. La fatturazione alla Direzione dell'aeroporto di Lugano sarà effettuata direttamente dal Cantone Ticino al ricevimento della decisione di approvazione dei piani.

4. **Diritto di firma**

Con decisione del 3 gennaio 2023, conformemente all'art. 49 LOGA, il Consigliere federale Albert Rösti ha conferito ai membri della direzione dell'UFAC il diritto di firmare le decisioni di approvazione dei piani di cui all'art. 37 cpv. 2, lett. a, LNA.

La presente decisione sarà dunque firmata dalla vicedirettrice dell'UFAC.

5. **Notifica e comunicazione**

La presente decisione è notificata tramite raccomandata alla richiedente. Una copia è inviata per conoscenza alle autorità federali e cantonali interessate.

La presente decisione non è pubblicata né nel Foglio federale, né nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino.

C. Decisione

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni,

vista la domanda del 15 gennaio 2024 della Città di Lugano,

decide l'approvazione dei piani per lo spostamento dell'ufficio C all'interno del Terminal.

1. Progetto

Piani approvati

L'approvazione dei piani autorizza la richiedente, con riserva degli oneri menzionati di seguito, a realizzare il progetto descritto nella documentazione fornita al DATEC e costituita dai seguenti piani e documenti:

- Formulario "Domanda di costruzione", 15 gennaio 2024;
- Estratto della carta nazionale, scala 1:25'000, Agno, dicembre 2023;
- Planimetria area Terminal, Comune di Agno, scala 1: 1'000, Geometra Rev. Ing. Lucchini, 23 maggio 2023;
- Matrice di rilevanza, dicembre 2023;
- Relazione tecnica, Architetto Maurizio Stella, 15 gennaio 2024;
- Attestato di conformità antincendio breve, CISPI Sagl, 3 luglio 2023;
- Rapporto d'ispezione sostanze nocive, Studio d'ingegneria civile Vanetta, 29 marzo 2023;
- Piano "Nuova area Lounge", scala 1:1'000, 7 settembre 2023;
- Spostamento ufficio C, ubicazione area intervento, gennaio 2024.

2. Oneri

Gli oneri formulati qui di seguito devono essere rispettati.

2.1 *Esigenze specifiche della navigazione aerea*

- Come indicato dal NASP, ogni funzione di controllo degli accessi deve essere esercitata dal personale incaricato, formato e certificato in una postazione designata come punto di controllo degli accessi, dove avviene l'accesso alla parte Airside dell'aeroporto. Tutte le procedure relative al controllo degli accessi devono essere descritte nell'ASP e approvate dall'UFAC.

2.2 *Esigenze tecniche federali*

- 1. Pavimenti. I rivestimenti dei pavimenti, in corrispondenza dei posti di lavoro occupati durevolmente, devono essere costituiti da un materiale di bassa conduttività termica. Laddove ciò risulta irrealizzabile, occorre posare apposite pedane con un buon isolamento termico.
I rivestimenti dei pavimenti devono essere antisdrucchiolevoli. Le indicazioni SECO relative all'art. 14 OLL 3 (tabella 314) e la lista di controllo Suva 67012 contengono indicazioni in merito alle caratteristiche dei diversi rivestimenti di pavimenti.
Gli ostacoli che non possono essere evitati devono essere contrassegnati in modo ben visibile. I canali e le aperture nei pavimenti vanno coperti. Le coperture devono essere resistenti e concepite in modo da non scivolare, spostarsi o ribaltarsi.
Le liste di controllo Suva 67178, 67179 e 67189 contengono indicazioni in merito alla prevenzione degli infortuni dovuti al fatto di scivolare o inciampare o a una caduta.
- 2. Porte, cancelli e portoni. Occorre prevedere misure di protezione dal pericolo di schiacciamento. Se ne può fare a meno nel caso in cui il dispositivo di azionamento dei comandi è collocato in un punto che garantisce la completa visibilità della zona di movimento del portone/cancello e il comando è concepito in modo tale che, rilasciando il dispositivo di azionamento, il portone/cancello si ferma subito.
La larghezza utile delle porte a un solo battente deve essere di almeno 0,90 m. Questa esigenza non si applica ai piccolissimi locali (ad es. gabinetti, sgabuzzini per materiale di pulizia o simili).
Per le porte a due battenti che si aprono unicamente in un senso, un battente deve avere una larghezza utile di almeno 0,90 m, mentre ciascuno dei due battenti delle porte volanti deve avere almeno 0,65 m di larghezza utile.
- 3. Porte e portoni sulle vie di fuga. Le porte e i portoni nelle vie di fuga devono essere conformi agli obiettivi di sicurezza definiti all'art. 10 OLL 4 e all'art. 20 OPI.
Le porte sulle vie di fuga devono in qualsiasi momento poter
 - essere riconosciute come tali,
 - essere aperte rapidamente nella direzione d'uscita, senza ricorrere a mezzi ausiliari e
 - essere utilizzate in modo sicuro.Per informazioni sulle porte nelle vie di fuga si veda l'appendice delle indicazioni SECO all'art. 10 OLL 4.
- 4. Illuminazione artificiale. I locali, i posti di lavoro e i passaggi all'interno e all'esterno degli edifici devono essere provvisti di un'illuminazione naturale e artificiale sufficiente, adeguata al loro scopo.

In aggiunta all'illuminazione naturale occorre prevedere un'illuminazione artificiale che possa assicurare condizioni di visibilità adeguate al genere e alle esigenze del lavoro (uniformità, abbagliamento, colore della luce, spettro cromatico). Si rinvia alla norma SN EN 12464-1 «Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti di lavoro - Parte 1: Posti di lavoro in interni» (disponibile in tedesco e francese o come norma UNI EN in italiano).

Oltre all'illuminazione artificiale occorre prevedere un'illuminazione sul posto di lavoro o un'illuminazione della zona, adatta ai compiti visivi che il lavoratore è tenuto a svolgere.

- 5. Posti di lavoro. È consentito installare posti di lavoro occupati durevolmente solo in locali in cui sono garantite una sufficiente illuminazione naturale e una vista sull'esterno attraverso finestre. Ove possibile, i posti di lavoro devono essere installati in prossimità delle finestre.

I locali privi d'illuminazione naturale possono essere adibiti a posti di lavoro solamente qualora siano stati adottati provvedimenti edilizi e organizzativi tali da assicurare complessivamente le esigenze in materia di protezione della salute, ad es. riservando questi locali per lavori occasionali o di durata breve.

- 6. Ergonomia. I posti di lavoro vanno concepiti e installati secondo principi ergonomici. Si rinvia al bollettino d'informazione SECO 710.067 «Ergonomia» e ai bollettini Suva 44061 e 44075 sull'ergonomia nonché alle pertinenti norme. I posti di lavoro devono disporre di sufficientemente di spazio libero affinché i lavoratori possano muoversi senza essere intralciati, anche in marcia particolare, come lavori di manutenzione o di riparazione (si vedano le indicazioni SECO relative all'art. 24 OLL 3).

Lo spazio di movimento libero di ogni singolo posto di lavoro deve essere di almeno 1,50 m².

Il volume d'aria per ogni posto di lavoro deve essere calcolato in funzione del genere e della difficoltà (faticosità) dell'attività lavorativa da svolgere. Ciascun lavoratore deve disporre di un volume d'aria di almeno 12 m³, in caso di ventilazione artificiale sufficiente, di almeno 10 m³.

2.3 *Protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio*

2.3.1 Protezione dell'aria

- 1. Viste le caratteristiche del cantiere, sono da adottare i provvedimenti di base (buona prassi di cantiere) per la riduzione di polveri e di altre emissioni nell'aria (provvedimenti del gruppo A).

2.3.2 Prevenzione dei rumori

- 2. Secondo la Direttiva sul rumore dei cantieri devono essere adottati i seguenti provvedimenti atti a contenere nella massima misura possibile la molestia:

- lavori edili rumorosi: provvedimenti gruppo A;
- lavori edili molto rumorosi: provvedimenti gruppo B;
- trasporti edili: provvedimenti gruppo A.

2.3.3 Gestione dei rifiuti

- 3. I detriti inerti da demolizione non riciclabili devono essere conferiti in una discarica tipo B autorizzata.
- 4. I rifiuti non inerti devono essere conferiti presso un'impresa di smaltimento autorizzata.

2.4 *Esigenze tecniche cantonali*

- 5. Garantire la mobilità delle persone in carrozzella mediante le rampe e gli accessi pedonali aventi la pendenza massima del 6%, privi di ostacoli superiori ai 25 mm.

2.5 *Altre esigenze*

- Il progetto sarà realizzato conformemente ai piani approvati.
- L'Ufficio delle domande di costruzione della Repubblica e Cantone Ticino dovrà essere informato di ogni minima modifica del progetto. Eventuali modifiche più importanti dovranno essere sottoposte all'approvazione del DATEC.
- L'inizio e la fine dei lavori devono essere annunciati alla sezione Piano settoriale e impianti dell'UFAC, per conto del DATEC, e all'autorità cantonale competente, 10 giorni prima dell'inizio e 10 giorni dopo la fine dei lavori.
- Conformemente all'art. 3b OSIA, l'UFAC assicura la sorveglianza delle esigenze specifiche dell'aviazione. Il rispetto e l'applicazione delle esigenze cantonali saranno verificati dalle istanze cantonali interessate. Se del caso, queste ultime applicheranno le proprie tasse e tariffe in vigore.
- In caso di divergenze tra i servizi responsabili e la richiedente, deve essere informato il DATEC, che decide in merito.

3. **Emolumenti**

Gli emolumenti per la presente decisione sono calcolati in funzione del tempo impiegato e fissati in una decisione separata dell'UFAC. Gli emolumenti, compresi quelli eventualmente fissati da altre autorità federali, sono a carico del richiedente.

L'emolumento della Repubblica e Cantone Ticino, pari a 270 franchi, è approvato. La fatturazione alla Direzione dell'aeroporto di Lugano sarà effettuata direttamente dal Cantone Ticino al ricevimento della decisione di approvazione dei piani.

Gli emolumenti per la di vigilanza sul rispetto degli oneri sono riscossi separatamente.

4. Notifica e comunicazione

La presente decisione è notificata per posta raccomandata a:

- Città di Lugano, Municipio, Piazza della Riforma 1, 6900 Lugano, (con i piani).

La presente decisione è comunicata per conoscenza a:

- Lugano Airport, Via Aeroporto, 6982 Agno;
- Skyguide SA, Flugplatzstrasse 44, 3123 Belp;
- Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, Via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona;
- Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), Sezione EIA e organizzazione del territorio, per posta elettronica;
- Segreteria di Stato dell'economia (SECO), per posta elettronica;
- Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), per posta elettronica.

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni

Francine Zimmermann
Vicedirettrice dell'Ufficio federale dell'aviazione civile

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione, entro 30 giorni dalla notifica, può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo. Il termine di ricorso decorre dal giorno successivo alla notifica personale alle parti in caso di notifica e dal giorno successivo alla pubblicazione in un foglio ufficiale in caso di pubblicazione.

L'atto di ricorso deve essere redatto in una lingua ufficiale e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente. Devono

essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente, come pure la procura di un eventuale rappresentante.